



Berna, 15 gennaio 2016 / 13.3.2017 / 19.9.2018 / 23.3.2020 / 29.07.2021 / 1.11.2021
N. 323.0.1.2016

Circolare

Tares, R-30

Applicazione, dal 1° febbraio 2016, della Convenzione regionale sulle norme di origi- ne paneuromediterranee all'accordo di libero scambio Svizzera-UE

A partire dal 1° febbraio 2016 con decisione n. 2/2015, il Comitato misto Svizzera-UE ha stabilito di sostituire il protocollo n. 3 relativo all'accordo di libero scambio Svizzera-UE con le regole d'origine della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee¹ (Convenzione PEM).

Aggiornamento: tra l'UE e la Bosnia ed Erzegovina la Convenzione PEM viene applicata retroattivamente dal 9.12.2016. La [matrice Euro-Med](#) è stata aggiornata. I relativi cambiamenti sono evidenziati in giallo.

Aggiornamento: tra l'UE e la Georgia la Convenzione PEM viene applicata retroattivamente dal 1.6.2018. La [matrice Euro-Med](#) è stata aggiornata. I relativi cambiamenti sono evidenziati in verde.

Aggiornamento: la Convenzione PEM è applicata nell'ambito dell'accordo di libero scambio AELS-Turchia dall'1.12.2019. L'accordo agricolo Svizzera-Turchia è stato adattato a partire dal 28.2.2020 sostituendo anche le regole d'origine di cui all'allegato III con le regole d'origine della Convenzione PEM. I dettagli possono essere tratti dalla [circolare](#) del 26.11.2019 e del 23.3.2020.

Aggiornamento: L'accordo agricolo Svizzera-Israele è stato adattato a partire dal 1.8.2021 sostituendo anche le regole d'origine di cui con le regole d'origine della Convenzione PEM. I relativi cambiamenti sono evidenziati in grigio.

Aggiornamento: La convenzione AELS è stata modificata a partire dal 1.11.2021 per eliminare la restrizione del cumulo diagonale per i prodotti agricoli di base e i prodotti agricoli trasformati. I relativi cambiamenti sono evidenziati in viola.

¹ [RS 0.946.31](#)

1 Applicazione delle regole d'origine della Convenzione PEM

La Convenzione PEM, sottoscritta dalla Svizzera e dall'UE il 15 giugno 2011, è entrata in vigore il 1° gennaio 2012 in Svizzera e il 1° maggio 2012 nell'UE. Essa trova già applicazione nella Convenzione AELS² nonché nel quadro degli accordi di libero scambio e agricoli conclusi dall'AELS con il Montenegro³ nonché con la Bosnia ed Erzegovina⁴ e la Georgia⁵. Con decisione 2/2015 del Comitato misto Svizzera-UE le regole d'origine del protocollo n. 3 vengono sostituite, a partire dal 1° febbraio 2016, da una rimando alla Convenzione PEM.

2 Regole d'origine e disposizioni relative al cumulo


Le regole d'origine dell'allegato I alla Convenzione PEM creano le basi per l'applicazione del cumulo diagonale tra le parti contraenti per quanto riguarda la merce dei capitoli 1-97. Queste regole corrispondono a quelle del protocollo d'origine paneuromediterraneo.

2.1 Cumulo diagonale Svizzera-UE-Paesi dei Balcani occidentali nonché Svizzera-UE-Georgia

La ripresa delle regole d'origine della Convenzione PEM nell'accordo di libero scambio Svizzera-UE permette ora il cumulo diagonale tra la Svizzera, l'UE e i Paesi dei Balcani occidentali Albania, Macedonia, Montenegro e Serbia come pure Bosnia ed Erzegovina (quest'ultima dal 9.12.2016) nonché tra la Svizzera, l'UE e la Georgia (dal 1.6.2018). ~~Ciò è tuttavia non ancora possibile con la Bosnia ed Erzegovina, visto che nell'accordo di libero scambio UE-Bosnia ed Erzegovina la Convenzione PEM non viene ancora applicata.~~ Per quanto riguarda il Kosovo, occorre prestare attenzione al fatto che attualmente non esiste ancora un accordo di libero scambio tra l'AELS e questo Paese.

Esempio

Un'impresa in Svizzera esporta in Macedonia tessuti di cotone di origine svizzera. In Macedonia con i tessuti vengono confezionate camicette nel quadro del perfezionamento a cottimo. L'impresa svizzera vende le camicette direttamente agli acquirenti nell'UE. Per ogni invio vi è una prova dell'origine (certificato di circolazione delle merci EUR.1 o dichiarazione d'origine).



2.2 Particolarità in ambito agricolo (capitoli 1-24 del SA)

A condizione che le Parti contraenti interessate abbiano stipulato fra di loro degli accordi di libero scambio e che applichino il protocollo d'origine paneuromediterraneo o la Convenzione PEM, fa stato quanto segue:

Per principio il cumulo diagonale nel traffico Svizzera-UE-Egitto e nel traffico intra-AELS è possibile per tutti i prodotti agricoli.

² [RS 0.632.31](#)

³ [RS 0.632.315.731](#)

⁴ [RS 0.632.311.911](#)

⁵ [RS 0.632.313.601](#)

Ciò vale anche nel traffico Svizzera-UE-Albania-Serbia, nel traffico Svizzera-UE-Georgia e nel traffico Svizzera-UE-Turchia-Israele.

Nel traffico Svizzera-UE e Giordania, Israele, Macedonia, Marocco o Tunisia e Turchia il cumulo diagonale è possibile per i prodotti agricoli trasformati, visto che le regole d'origine sono identiche. Per quanto riguarda invece i prodotti agricoli di base, gli accordi agricoli bilaterali con questi Paesi prevedono ancora regole d'origine diverse rispetto a quelle della Convenzione PEM. Per questo motivo, non è ancora possibile applicare il cumulo diagonale con tali Stati per quanto riguarda i prodotti agricoli di base.

La Convenzione AELS e gli accordi di libero scambio AELS-Bosnia ed Erzegovina e AELS-Montenegro non prevede, al momento, il cumulo diagonale per i prodotti agricoli di base e i prodotti agricoli trasformati.

L'accordo di libero scambio AELS-Bosnia ed Erzegovina esclude il cumulo diagonale per i prodotti agricoli di base, mentre il cumulo diagonale per prodotti agricoli trasformati nel traffico Svizzera-UE-Albania-Serbia-Macedonia-Bosnia ed Erzegovina è possibile.

Si prevede di adeguare al più presto i suindicati accordi di libero scambio e permettere così il cumulo diagonale per tutti i prodotti agricoli.

Esempio 1

Fruttosio (voce di tariffa 1702) con origine Giordania viene impiegato in Svizzera per la produzione di limonata (voce di tariffa 2202). La limonata di origine svizzera è esportata nell'UE. Dato che sia il fruttosio sia la limonata sono prodotti agricoli trasformati (protocollo A dell'accordo AELS- Giordania e protocollo n. 2 dell'accordo Svizzera-UE), il cumulo diagonale è possibile.

Esempio 2

Pomodori (voce di tariffa 0702) con origine Tunisia vengono impiegati in Svizzera per la produzione di salsa di pomodoro (voce di tariffa 2002). La salsa di pomodoro è esportata nell'UE. Dato che l'accordo agricolo bilaterale Svizzera-Tunisia prevede regole d'origine diverse da quello tra Svizzera ed UE, il cumulo diagonale non è possibile.

3 Prove dell'origine

Se il cumulo riguarda solo i Paesi AELS, le Isole Feroe, l'UE, la Turchia e i Paesi dei Balcani occidentali, la prova dell'origine può essere fornita con un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione d'origine. In questi casi non è dunque necessaria la prova dell'origine EUR-MED.

Per il resto, le presenti novità non comportano altri cambiamenti. Il testo della dichiarazione d'origine sulla fattura rimane invariato.

4 Aliquote preferenziali

Le aliquote preferenziali rimangono invariate.

5 Disposizioni transitorie

Le novità sono valide dal 1° febbraio 2016 (per i casi nei quali è coinvolta la Bosnia ed Erzegovina dal 9.12.2016 e per quelli in cui è coinvolta la Georgia dal 1.6.2018). I materiali con carattere originario importati in Svizzera prima di questa data con una prova dell'origine valida possono essere utilizzati, a partire dal 1° febbraio 2016, nel quadro dei possibili cumuli senza ripercussioni dal punto di vista dell'origine.

Delle prove dell'origine possono essere rilasciate a posteriori per della merce che è stata esportata dopo il 9.12.2016 **rispettivamente dopo il 1.6.2018** senza prove dell'origine in ragione della situazione legale in vigore prima di questa pubblicazione e per le quali, vista la nuova situazione legale retroattiva, il rilascio di prove dell'origine è ora possibile. A questo proposito, gli organi competenti rilasciano certificati di circolazione a posteriori senza spese amministrative.

6 Documentazione

Il R-30 e l'ulteriore documentazione in materia di origine saranno adeguati alla prossima occasione.